



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO DI SIMULAZIONE E DI DIDATTICA INNOVATIVA (SIDI)

REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione del Centro

1. E' istituito presso l'Università di Messina, ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del vigente Regolamento generale, il Centro di Ricerca e di servizio di interesse generale denominato "Centro di Simulazione e di didattica innovativa" (SIDI), di seguito indicato come "Centro".
2. Il Centro ha sede presso i locali ad esso assegnati dall'Ateneo.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.
4. Il presente regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

Art. 2 – Finalità ed attività del Centro

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi in ambito sanitario, con particolare attenzione all'uso della simulazione come strumento per innovare i programmi di formazione, migliorare la qualità della cura, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza per i pazienti.
2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di utilizzare al meglio il comune capitale umano e tecnologico, con riferimento alla formazione universitaria e non, attraverso l'applicazione di soluzioni tecnologiche, ambientali e contenuti innovativi per la didattica nelle varie professioni sanitarie.
3. Il Centro di Simulazione e di Didattica Innovativa è un contesto formativo di apprendimento e addestramento ove i discenti imparano abilità e acquisiscono competenze cliniche in un contesto protetto, con l'ausilio di manichini, simulatori, simulatori di realtà virtuale/realtà aumentata e pazienti simulati. La simulazione offre infatti l'opportunità di esercitarsi in una ambientazione realistica, senza rischi e senza coinvolgere i pazienti.
4. Il Centro si propone lo scopo, mediante sistemi di simulazione di varia complessità tecnologica, di fornire competenze professionali e relazionali a:
 - a) studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Messina;
 - b) laureati delle professioni sanitarie per la loro formazione permanente;
 - c) categorie professionali che possono necessitare di acquisire particolari competenze in campo sanitario (es. addetti al primo soccorso, vigili del fuoco, personale coinvolto in attività sportive);
 - d) persone dedicate all'assistenza (caregivers) di pazienti cronici che necessitano di acquisire conoscenze ed addestramento circa tecniche e tecnologie di supporto alla sopravvivenza dei loro assistiti;
 - e) chiunque sia interessato ad acquisire nozioni di base in casi di emergenza.

5. Le tecnologie a disposizione nel Centro permetteranno di simulare interventi con diversi gradi di difficoltà attraverso la macrosimulazione, microsimulazione, simulazione relazionale, simulazione virtuale, realtà aumentata e integrazione della simulazione con l'elearning.

6. Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro intende:

- a) favorire l'alta formazione e l'aggiornamento, secondo metodologie innovative e interdisciplinari, dei professionisti presenti e futuri della salute, con eguale attenzione a tutte le discipline sanitarie dell'area medica e delle professioni sanitarie;
- b) promuovere la ricerca teorico-pratica, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari alla didattica innovativa con l'utilizzo della simulazione;
- c) sostenere la sperimentazione di strategie e tecnologie formative innovative centrate sulla simulazione al fine di migliorare la formazione e l'addestramento delle discipline sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti;
- d) implementare lo sviluppo di metodologie di valutazione valide ed oggettive per migliorare la qualità dell'apprendimento nelle varie professioni sanitarie;
- e) curare il supporto e la collaborazione con enti e organizzazioni istituzionalmente incaricati della tutela della salute, anche mediante la prestazione di servizi di consulenza;
- f) implementare la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, delle professioni sanitarie e delle Scuole di specializzazione di ambito medico nonché il personale medico in formazione.
- g) organizzare corsi di alta formazione, *master* e corsi di perfezionamento sia nei settori di competenza che interdisciplinari;
- h) realizzare prodotti editoriali quali guide, cataloghi, libri, pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate, atti di convegni, notiziari, periodici.

Art. 3 – Adesioni al Centro

1. Al Centro possono aderire:

- a) professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina;
- b) studiosi afferenti a Centri e Enti di ricerca pubblici e/o privati;
- c) professionisti esperti nei settori di attività del Centro.

2. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Scientifico a maggioranza dei componenti.

3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, laureandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.

4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa e infortuni e responsabilità civile.

Art. 5 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore scientifico;
- b) il Consiglio scientifico.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore scientifico, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno in servizio presso l'Ateneo appartenenti al Settore scientifico disciplinare MED/41, è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica 3 anni e può essere confermato anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore scientifico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività, garantendo il rispetto delle finalità istituzionali dello stesso;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio scientifico curando l'esecuzione delle relative deliberazioni assunte;
- c) dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi del Centro e ne cura il buon funzionamento;
- d) propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio scientifico;
- e) presenta al Consiglio scientifico, per l'approvazione, il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
- f) propone al Consiglio scientifico la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- g) stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato tecnico-scientifico e di gestione e giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- h) stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- i) presenta al Consiglio scientifico la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- j) adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Scientifico nella prima adunanza successiva alla loro adozione;
- k) può designare un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro, che lo supplisce in caso di impedimenti o di assenza;
- l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 7 – Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico del Centro è composto dal Direttore scientifico, e da 6 membri, in possesso di adeguate competenze nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Rettore. Il Consiglio scientifico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Consiglio scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore scientifico, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore scientifico lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio- e/o video-conferenza oppure in modalità di posta elettronica.

4. La convocazione è disposta dal Direttore scientifico per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.

5. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, dedotto il numero degli assenti che hanno fatto pervenire giustificazione scritta. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore scientifico.

6. Il Consiglio scientifico è l'organo deliberativo del Centro. Esso ha il compito di:

- a) deliberare sulle domande di adesione al Centro;
- b) approvare il piano di sviluppo delle attività ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;

- c) deliberare le richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
- d) approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- d) approvare la stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- f) ratificare i provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore scientifico in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro, a norma dell'art. 6, comma 2, lett.j);
- g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore scientifico.

Art. 8 – Finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:

- a) finanziamenti concessi da enti e organismi pubblici e privati;
 - b) finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
 - c) eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - d) eventuali assegnazioni straordinarie da parte del MIUR, di altri enti pubblici o privati e di privati che promuovono e sostengono la formazione e la ricerca;
 - e) proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati;
2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 9 – Personale del Centro

1. Per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali il Centro potrà avvalersi di unità di personale tecnico specializzato ed unità di personale tecnico - amministrativo con il compito di supportare il Direttore scientifico nella gestione amministrativa del Centro. Tali unità sono individuate fra il personale già strutturato dell'Ateneo e sono assegnate al Centro dal Direttore generale dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 10 – Modifiche al regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.